



R.ETE.  
IMPRES E ITALIA

## **Senato della Repubblica**

**Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>**

### **Audizione sui disegni di legge nn. 550, 1286 e 2006, in tema di regolamentazione dello sciopero nei trasporti pubblici**

21 ottobre 2015



Desideriamo, innanzitutto ringraziare le Commissioni 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato della Repubblica per l'invito a partecipare all'audizione odierna, che ha ad oggetto iniziative legislative rilevanti per il nostro ordinamento relativamente alla regolamentazione di diritti costituzionalmente garantiti, ma che necessitano di una regolamentazione coerente con l'attuale fase storica.

Dalla lettura dei ddl in esame si individuano diverse proposte di intervento sia riguardo ai settori interessati, con particolare riferimento alle attività che realizzano direttamente o indirettamente servizi di trasporto pubblico o ad essi collegati, sia riguardo all'insieme dei diritti e delle procedure che vengono prese in esame e che riguardano anche altri ambiti di attività e in generale l'esercizio dei diritti connessi allo sciopero ed all'assemblea sindacale.

In primo luogo, si osserva che le Associazioni che fanno capo a R.E TE. Imprese Italia condividono l'obiettivo di realizzare, in tutti i settori produttivi e con particolare riferimento ai servizi pubblici essenziali, un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e salvaguardia dei diritti della persona e della impresa costituzionalmente tutelati negli ambiti ed attività nei quali deve essere garantito il diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione, ma anche in tutti i settori economici e di attività che comportino un servizio al pubblico.

Nello specifico, relativamente all'Atto n. 550, si condivide l'obiettivo di procedere in maniera più incisiva rispetto alle attuali previsioni di legge, alla prevenzione dei conflitti, conferendo maggiori capacità di intervento a organismi previsti dalla legge, come la Commissione di Garanzia, che ad oggi ne sono forniti solo in maniera parziale. Tale esercizio, tuttavia, dovrebbe avvenire in un contesto regolamentato, privilegiandosi primariamente il ruolo delle parti sociali.

Sempre nel medesimo provvedimento può risultare in prospettiva di una qualche utilità la istituzione di un Registro degli scioperi nei servizi pubblici essenziali, a condizione, peraltro esplicitata, che esso non rappresenti un nuovo monumento alla burocrazia, benché digitale, ma possa essere un utile strumento di monitoraggio e conoscenza per consentire lo snellimento delle procedure legate a questi eventi.

Relativamente agli Atti 1286 e 2006, gli obiettivi delle proposte sono ben più ampi, sul terreno del ruolo delle relazioni sindacali e della prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro.

In particolare, viene auspicata una maggiore effettività delle procedure di tregua sindacale. Esse hanno effettivamente trovato opportuna collocazione ed esplicito la loro efficacia nella regolamentazione dei rinnovi contrattuali, non altrettanto nella prevenzione dei conflitti, in special modo di quelli di cui si tratta nella seduta odierna.

Si condivide, intanto, la necessità che l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali sia vincolato ad una rappresentanza minima certa.

Inoltre, entrambi i disegni di legge stabiliscono l'istituzione di un referendum preventivo obbligatorio tra i lavoratori delle categorie interessate in caso di proclamazione di sciopero riguardo a sigle sindacali che non siano in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività indicati (50%), al cui esito favorevole è condizionato l'esercizio del diritto di sciopero.

Tale previsione, benché disciplinata diversamente nei due testi è condivisibile perché rafforza i vincoli ad un uso responsabile del diritto di sciopero, anche relativamente al numero dei soggetti che lo propongono, temperando l'esigenza di garantire l'esercizio del diritto previsto all'art. 40 della Costituzione.

Si condividono, inoltre, diverse proposte presenti nei due ddl volti ad un utilizzo dello strumento consapevole e responsabile, come la previsione contenuta nell'Atto 1286 della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore, almeno per servizi di particolare rilevanza; come, anche la predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di prevenire i cosiddetti "effetti annuncio" e, infine si condivide l'auspicio di una efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione in ragione della specificità dei singoli settori.

Necessitano di più approfondite valutazioni, soprattutto con riferimento alla reale fattibilità, le misure proposte nell'Atto 2006, in particolare la proposta di eventuali proroghe negli abbonamenti come pure di riduzione dei contributi pubblici a quei

gestori del servizio interessato dagli scioperi, come forma di tutela degli utenti del servizio. Infatti tali proposte potrebbero ritorcersi contro le stesse aziende, determinando un effetto boomerang rispetto alle finalità che ci sembra di intravedere nella proposta.

Sullo sciopero virtuale, pensiamo che non ci sia una cultura sufficiente a garantirne l'efficacia, in particolare per quelle tipologie di sciopero riconducibili a contestazioni legate a riconoscimenti economici.

In ogni caso riteniamo che in via prioritaria si debba demandare accordi collettivi l'individuazione, di obblighi, forme e procedure per la proclamazione dello sciopero con indicazione dei motivi, della durata e del preavviso minimo, anche negli ambiti in cui l'attività consista in un servizio al pubblico, benché non annoverato tra i servizi pubblici essenziali.

A titolo di esempio, si fa riferimento alle assemblee effettuate in orario di lavoro per cui si possa verificare la completa paralisi del servizio al pubblico, fattispecie considerata nell'Atto 2006, che prevede che l'assemblea sindacale si collochi in orario di lavoro ma riducendo al minimo il pregiudizio del regolare svolgimento del lavoro, (art. 5), e che, nel caso dei servizi pubblici, non possa comportare l'interruzione del servizio (art. 6), anche se la previsione di un possibile innalzamento di costo dovuto alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento dell'Assemblea in orario aggiuntivo a quello del servizio non è certo un toccasana in tempi di riordino delle spese delle disestrate aziende di trasporto pubblico.

Infine, su questo provvedimento, si condivide la necessità di un adeguamento, ma soprattutto di una effettività delle sanzioni: infatti si propone di aggiornare e rivalutare le sanzioni, oggi comprese tra 2.500 e 50mila euro, in considerazione della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva della violazione e della gravità degli effetti.

Riteniamo invece che la Commissione di Garanzia debba continuare a svolgere i compiti ad essa demandati dalla Legge 146/90 sui servizi pubblici essenziali, benché migliorati e potenziati nella funzione di mediazione e proposta, senza però

conferire a quest'ultima potestà di certificazione in assenza di criteri di misurazione validi in tutti i contesti sindacali.

Si ricorda infine, che in taluni settori e per specifiche attività, che non rientrano per legge nel novero dei servizi pubblici essenziali sono stati nel tempo concordati dei codici di autoregolamentazione, ad esempio nel settore dell'autotrasporto per conto terzi, o degli accordi per la regolamentazione del diritto di sciopero, quale quello del settore della distribuzione intermedia farmaceutica, che definiscono gli elementi necessari a garantire lo svolgimento di un servizio minimo essenziale. Esempi di questo tipo costituiscono buone prassi che devono essere mantenute e che semmai vanno ulteriormente stimolate anche attraverso una legislazione di sostegno.